



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: "Coordinamento dei trasporti connessi alle attività trapiantologiche".

Rep. n. *2725* del *31 dicembre 2005*

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 21 dicembre 2006:

VISTI gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 1° aprile 1999, n. 91 recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti;

VISTO il proprio atto rep. 1414 del 21 marzo 2002 con il quale è stato sancito l'Accordo concernente: "Linee guida per le attività di coordinamento per il reperimento di organi e di tessuti in ambito nazionale ai fini di trapianto";

VISTA la proposta di accordo in oggetto, inviata dal Ministero della salute con nota in data 13 ottobre 2006, volta ad armonizzare i diversi aspetti del servizio dei trasporti connessi con le attività trapiantologiche, al fine di migliorare l'efficienza del sistema rendendolo omogeneo su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 18 dicembre 2006, i rappresentanti delle Regioni e dei Ministeri interessati hanno congiuntamente elaborato modifiche al testo della proposta di accordo;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sulla nuova versione della proposta di accordo-, che recepisce le modifiche concordate nella predetta riunione tecnica;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati.



*Presidenza
Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

**DOCUMENTO PER IL COORDINAMENTO DEI TRASPORTI CONNESSI CON LE
ATTIVITA' TRAPIANTOLOGICHE.**

1. I trasporti effettuati nell'ambito delle attività di prelievo e trapianto comprendono il trasporto dei campioni biologici (donatore-ricevente) necessari per le prove di istocompatibilità, il trasporto delle équipe prelevatrici o trapiantatrici, il trasporto di organi, tessuti e cellule nonché, qualora previsto, il trasporto dei pazienti in occasione della convocazione al trapianto;
2. La gestione di tali trasporti compete alle Regioni secondo modalità regolate dal presente atto;
3. Ogni Regione individua una struttura sul territorio responsabile della gestione delle attività di trasporto, dotata di centrale operativa attiva 24 ore su 24 durante tutto l'arco dell'anno;
4. Tale struttura, qualora fosse organismo diverso dal CRT o CIR (es. 118, Agenzie etc.) opera in stretto riferimento con il Centro di Coordinamento Regionale o Interregionale e le singole Aziende Sanitarie o IRCCS sede delle équipe di riferimento;
5. In base alle tipologie, ai volumi di attività e al numero di ospedali con centri di trapianto, la Regione può stipulare accordi con soggetti pubblici e/o privati ai quali affidare in toto o in parte la gestione operativa dell'attività sulla base di specifiche tecniche idonee a garantire la qualità delle prestazioni da effettuare. Tali accordi possono essere stipulati, previa intesa con la Regione, anche da strutture aziendali sanitarie o IRCCS.
6. Le spese relative alle autorizzazioni doganali e alle assicurazioni obbligatorie per legge e/o previste nell'accordo, sono a carico dei soggetti individuati ai sensi del punto 5;
7. La Regione accerta che i soggetti di cui al punto 5 dispongano dei mezzi idonei alla tipologia dei trasporti previsti:
 - a) autoambulanze e/o veicoli assimilati di cui all'art. 177 del codice della strada;
 - b) aeromobile;
 - c) idroambulanza.
8. I trasporti devono essere effettuati da soggetti e con mezzi rispondenti alla normativa vigente in materia;
9. Gli automezzi richiesti dovranno essere disponibili nell'ambito del territorio dei centri di trapianto e gli aeromobili dovranno essere attivati presso l'aeroporto più vicino alla sede dei centri di trapianto;
10. Salvo accordi preesistenti, l'uso di mezzi appartenenti ad enti di Stato può essere previsto solo in casi eccezionali o per situazioni di emergenza.



*Presidenza
Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
LO STATO - LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il modello scelto dalla regione garantisce i seguenti requisiti:

1. Trasporto di materiale biologico per l'esecuzione dei test necessari: i campioni devono pervenire, con idoneo mezzo e in appositi contenitori, al laboratorio competente in tempo utile per l'effettuazione dei test di istocompatibilità e/o di idoneità. Tale tempistica viene concordata tra la strutture coinvolte;
2. Trasporto équipe: la struttura individua il mezzo idoneo al trasferimento contemporaneo anche di più équipe dagli ospedali con centri di trapianto agli ospedali sedi di prelievo in base alle esigenze dei coordinamenti e delle équipe;
3. Trasporto organi: la struttura individua il mezzo più idoneo ad effettuare il trasporto secondo le esigenze dettate dalla tempistica di ogni caso e comunque con tempi compatibili al periodo di ischemia sopportabile per l'organo;
4. Il servizio di trasporto dovrà essere garantito 24 ore su 24 per tutto l'arco dell'anno;
5. Scelta sul mezzo di trasporto: è subordinata alla destinazione da raggiungere, ai tempi di percorrenza, alla situazione meteorologica, alla viabilità. Tale mezzo deve consentire alle équipe chirurgiche di raggiungere entro i tempi concordati la sede di prelievo. Se questo non avviene l'équipe perde la possibilità di effettuare il prelievo;
6. Trasporto ricevente: la Regione di residenza del paziente, attraverso il proprio CRT, è responsabile dell'individuazione del mezzo di trasporto che sarà utilizzato dal paziente in attesa di trapianto in occasione della convocazione presso il centro trapianti. La tipologia del mezzo deve essere individuato in un momento precedente la convocazione stessa. Il centro trapianti deve indicare al momento dell'iscrizione in lista la tempistica dell'arrivo del paziente per il trapianto;
7. In caso di controversia sulla gestione di trasporti che concorrono sullo stesso evento donazione-trapianto la decisione preferenziale viene demandata al Centro Nazionale Trapianti;
8. Ogni regione ha l'obbligo di tenere la tracciabilità di tutti i trasporti effettuati. Ogni 3 mesi il CNT riceve dalle Regioni, utilizzando una modulistica concordata, le relative informazioni comprensive delle segnalazioni di eventuali disservizi.

IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Busia

IL PRESIDENTE
On.le Prof. Linda Lanzilotta